



Banchieri e vendite all'asta private tra tarda Repubblica e Principato

Aldo Petrucci

1. Cenni introduttivi

Le vendite all'asta, di cui ci occupiamo qui (le *auktiones argentariae*) sono quelle private, che i banchieri organizzavano o su richiesta del venditore, chiamato *dominus auktionis*, per conseguire attraverso la gara il prezzo migliore per la merce (e in questo caso potremmo parlare di *auktiones* “fisiologiche”), oppure su richiesta del creditore fiduciario o pignoratizio per ottenere la soddisfazione del proprio credito rimasto inadempito, di cui la merce rappresentava la garanzia (ed allora ci troviamo di fronte ad *auktiones* di tipo “patologico”)¹. È opinione comune in dottrina che nella loro organizzazione fossero coinvolte le sole categorie degli *argentarii* e *coactores argentarii*, in quanto i dati delle fonti non fanno riferimento ad altre professioni bancarie (come *nummularii* e *collectarii*)². Non mi sento tuttavia di escludere che anche queste ultime (quanto meno i *nummularii*) abbiano ad un dato momento cominciato ad organizzarle, vista la progressiva unificazione delle funzioni fra tutti i tipi di banchiere, che ci documenta soprattutto la casistica giurisprudenziale³.

La vendita all'asta, nella sua finalità di far avere al venditore il prezzo più elevato, si presenta come uno strumento alternativo alla compravendita consensuale con

* Aldo Petrucci è professore ordinario di Diritto romano e Fondamenti di diritto europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Indirizzo mail: aldo.petrucci@unipi.it

¹ Indicazioni bibliografiche essenziali sull'argomento si trovano nei miei studi A. PETRUCCI, *Riesame del ruolo dei banchieri nelle auktiones private nel diritto classico romano* in PISTOI DIA TÈN TECHNÈN. *Bankers, Loans and Archives in the Ancient World. Studies in Honour of R. Bogaert*, Leuven, 2008, 277 ss. e *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione*, in P. CERAMI – A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino, 2010, 126 ss., cui va aggiunto quello di N. DONADIO, «*Promissio auktionatoris*», in *Index* 39, 2011, 524 ss., con ulteriore letteratura.

² V., per tutti, J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV^e siècle av. J. C. – III^e siècle ap. J. C.)*, Rome, 1987, 177 ss., 389 ss., e *Banque et affaires dans le monde romain, IV^e siècle av. J. C. – III^e siècle ap. J. C.*, Paris, 2001, 66 ss.

³ Su tale graduale osmosi di funzioni, che si riflette anche sulla terminologia per indicare un banchiere, mi sia permesso rinviare a A. PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, 15 s., con indicazione di altra bibliografia.

l'aggiunta del patto dell'*in diem addictio*, mediante il quale, come è noto⁴, venditore ed acquirente convenivano che il contratto avrebbe avuto efficacia solo se entro un certo termine non fossero state offerte condizioni di acquisto migliori. La scelta di incaricare un banchiere di procedere ad un'*auctio*, se aveva l'inconveniente per il venditore della sopportazione delle spese organizzative, presentava gli indubbi vantaggi dell'allargamento del numero dei potenziali acquirenti, grazie al sistema di pubblicità ed alla clientela del banchiere stesso, e soprattutto della certezza del conseguimento del prezzo della merce venduta, per via dell'impegno che quest'ultimo assumeva espressamente in tal senso, come si vedrà fra breve.

Nonostante esistano dati relativi al II secolo a.C. che riferiscono di vendite all'asta di merci⁵, le prime notizie sicure circa l'intervento di un *argentarius* in un'*auctio* si trovano nell'orazione *pro Caecina* (6.16) di Cicerone pronunciata tra il 69 ed il 68 a.C., dove, come osserveremo nel § 3, si racconta della vendita dei beni dell'eredità di Fulcinio figlio ad opera del banchiere Sesto Clodio Formione. Altre informazioni si incontrano in fonti giuridiche, epigrafiche e, in misura minore, storico - letterarie coeve e successive fino agli inizi del III secolo d.C.

La scarsità e frammentarietà delle fonti giuridiche si spiega con la circostanza che, al tempo della redazione del *Corpus iuris* giustiniano, le *auctiones* private erano cadute in disuso da un paio di secoli e con esse erano tramontate le corrispondenti funzioni dei banchieri. I compilatori avrebbero quindi ommesso o interpolato quelle parti delle opere dei giuristi e delle costituzioni imperiali del periodo qui considerato inerenti a tali attività⁶.

Tra le epigrafi una particolare menzione meritano i documenti contenuti nei due archivi di L. Cecilio Giocondo di Pompei e della famiglia dei Sulpici, attivi prima a Pozzuoli e poi trasferitisi a Pompei. Il primo è identificato con un banchiere, quasi certamente un *coactor argentarius*, i cui affari - attestati nelle celebri tavolette trovate nel 1875 - consistevano essenzialmente nell'organizzare *auctiones* dove interveniva come intermediatore finanziario⁷. Quanto ai Sulpici, la loro qualità di banchieri è sostenuta da molti⁸, con il dubbio però se fossero *coactores argentarii* o *argentarii*. Non mancano tuttavia autorevoli opinioni contrarie, che li considerano semplici prestatori professionali ad interesse (*faeneratores*)⁹. Anche in tal caso comunque le loro attività su un piano giuridico ed economico verrebbero in gran parte a coincidere con quelle di un banchiere. Un'idea

⁴ Cfr., per tutti, M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 2006, 468.

⁵ Ad es., le commedie di Plauto, *Maenecmi* 1157 ss. e *Stichus* 193 ss., i formulari di Catone, *De agricultura* 146 e 150. Su questi testi cfr., di recente, M. GARCÍA MORCILLO, *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*, Barcelona, 2005, 65 ss. e - limitatamente a Plauto - anche N. DONADIO, *Le 'auctiones' private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, 117 ss. ed ivi altra bibliografia.

⁶ La constatazione risalente al LENEL, *Das Edictum. Perpetuum* ³, Leipzig, 1927, 503 ss., è accolta dalla dottrina successiva. Vedasi, da ultima, DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 535.

⁷ Cfr., per tutti, GRÖSCHLER, *Die tabellae - Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin, 1997, 22 e 65; CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpici*, Roma, 1999, 25; DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 549 ss.

⁸ Cfr., ad es., G. CAMODECA, *L'archivio pompeiano dei Sulpici*, 1, Napoli, 1992, 29 ss. e *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (IPSulp.)*, cit., 22 ss.; GRÖSCHLER, *Die tabellae - Urkunden*, cit., 57 ss.; J.G. WOLF, *Der neue pompejanische Urkundenfund*, in *ZSS*, 118, 2001, 78 ss.

⁹ Fra gli altri, di ANDREAU, *Banque et affaires*, cit., 145 ss.; K. VERBOVEN, *The Sulpicii from Puteoli, argentarii or faeneratores? in Hommages à Carl Deroux*, *Latomus* 270, 2003, 429 ss. Io stesso ho espresso sul punto idee differenti: cfr. *Riesame del ruolo*, cit., 280.

della loro ampiezza ed importanza, ben maggiori di quelle di L. Cecilio Giocondo, è resa possibile dal fortunato ritrovamento nel 1959 nell'area pompeiana di 127 tavolette del loro archivio¹⁰.

2. I soggetti coinvolti in un'*auctio argentaria* ed il suo svolgimento

Il banchiere nella realizzazione degli incanti si avvaleva normalmente di un banditore, detto *praeco*, incaricato di presiedere all'esecuzione dell'asta, operando come un mero strumento (*nunciatus*) della volontà del venditore. Il *praeco* presentava la merce messa all'asta, ne dichiarava le qualità e gli eventuali vizi, raccoglieva e rilanciava le offerte, proclamava l'aggiudicazione al miglior offerente. La dichiarazione circa l'esistenza delle qualità della cosa offerta in vendita è attestata dall'orazione di Cicerone *Pro Quinctio* 4.19, pronunciata nell'81 a.C., con riferimento alle promesse fatte dalla controparte nella causa, l'ex banditore Sesto Nevio¹¹. Per tale sua attività il venditore gli pagava un compenso, il *praeconium*, di cui parlano alcune fonti¹².

Il venditore viene indicato con il termine *dominus auctiois* o *rei* e poteva essere sia il proprietario della merce che il suo possessore, ad es., di un'eredità come in D. 5.3.18 pr., o detentore, ad es., la madre che amministra i beni della figlia pupilla come in D. 46.3.88 (su entrambi i testi ci soffermeremo oltre), oppure il creditore fiduciario o pignoratizio, secondo quanto documentato da alcune tavolette dell'archivio dei Sulpici.

L'acquirente, infine, era colui al quale la merce era aggiudicata dal banditore per aver presentato la migliore offerta, da intendersi nel senso di migliori condizioni di acquisto, non necessariamente corrispondenti alla somma più elevata, ma anche ad un più facile o più rapido pagamento, ad un luogo più opportuno di corresponsione del prezzo, ad un compratore più solvibile, alla richiesta di minori garanzie a carico del venditore, come dicono i giuristi Sabino, Pomponio ed Ulpiano a proposito dell'*in diem addictio*¹³, la cui disciplina si può estendere, a mio avviso, anche all'aggiudicazione a seguito di un'*auctio argentaria*.

Lo svolgimento di un'*auctio* può essere schematizzato in tre fasi.

¹⁰ Cfr. le notizie riportate in CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, cit., 11 ss.

¹¹ Costui era socio di Publio Quinzio, al quale aveva promesso e dato aiuto per fargli superare alcune difficoltà economiche; in seguito ne era nata una causa, in cui Quinzio era assistito da Cicerone, il quale, dubitando dell'onestà di Nevio, aveva affermato: *Quod promississet, non plus sua referre, quam si cum auctioem venderet, domini iussu quidpiam promississet*. Nell'ultima parte di questa frase si suole vedere un riferimento alla disposizione data dal venditore al banditore circa l'esistenza di determinate qualità della cosa da vendere: Cfr., per tutti, M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico in Memorie Accad. Lincei (MAL)*, serie 8, vol. 6, Roma, 1954, 132 s.

¹² Cfr., per tutti, GARCÍA MORCILLO, *Las ventas por subasta en el mundo romano*, cit., 145 ss. Delle fonti che menzionano il compenso spettante al banditore si possono ricordare, ad es., il *De agricultura* 146 di Catone e le linee 10 - 18 della *Lex Metalli Vipascensis*, un regolamento, giuntoci in via epigrafica, relativo alle vendite all'asta nel territorio della regione mineraria portoghese di Vipasca, oggi Aljustrel (per il suo testo cfr. FIRAI, 504).

¹³ Cfr. D. 18.2.4.6 (Ulp. 28 *ad Sab.*), che indica come migliori condizioni, nell'ordine: un aumento del prezzo (*pretio sit additum*), un pagamento dello stesso più facile o più rapido (*solutio ... facilius pretii vel maturior*), un luogo più opportuno di pagamento (*locus opportunior solvendo pretio*), un compratore più idoneo (*si persona idoneor accedat ad emptionem*), la richiesta al venditore di condizioni meno gravose o esentarlo dal prestare garanzia (*qui levioribus emat condicionibus vel qui satisfactionem nullam exigat*), e D. 18.2.5 (Pomp. 9 *ad Sab.*), che sintetizza tale concetto con le parole: *quidquid enim ad utilitatem venditoris pertinet, pro meliore conditione haberi debet* (qualunque cosa infatti attiene all'utilità del venditore, deve essere considerata come migliore condizione).

I. A seguito di un contratto tra venditore e banchiere (fra poco vedremo quale), quest'ultimo provvedeva ad organizzare l'asta, dandole pubblicità mediante forme, di cui abbiamo importanti testimonianze nei documenti probatori (*testationes*) dell'archivio dei Sulpici, redatti, come si osserva in dottrina¹⁴, sulla base di un identico formulario composto da due parti: la prima è un avviso datato di asta, chiamato *proscriptio*, mentre la seconda, assai breve, dimostrerebbe, a seconda delle varie interpretazioni, l'espletamento dei requisiti di pubblicità o l'offerta in vendita di certe cose oppure ancora l'avvenuto compimento della vendita annunciata¹⁵.

Più interessante è il contenuto della *proscriptio*, che appare articolata secondo il seguente modello:

a) indicazione della data e del luogo (a Pozzuoli nella *porticus Augusti Sextiana*), in cui era stato affisso il *libellus* che annunciava la vendita all'asta¹⁶;

b) il testo del *libellus*, che comprendeva:

1. le cose che venivano vendute: ad es., tessuti di porpora (*purpurae laconicae* di *TPSulp.* 83 e 84) oppure schiavi (gli *homines Felix, Carus* e *Iannarius*, le *mulieres Primigenia* e *Primigenia iunior* ed il *puer Ampliatus* di *TPSulp.* 85 e 87);
2. la loro condizione giuridica di 'cose' date in pegno o in *fiducia* ed il nominativo del datore, ad es., *quas Lucius Marius Agathemer Caio Sulpicio Cinnamo pignori dedisse dicitur* di *TPSulp.* 83 e 84;
3. l'ammontare del debito, di cui esse rappresentavano la garanzia, ad es., *pro HS XXVI* di *TPSulp.* 85 e 87;
4. data, luogo ed ora della vendita, ad es., *venibunt pridie idus Octobres primas Putiolis in foro ante chalcidicum Caesonianum hora III* di *TPSulp.* 85;
5. modalità della vendita, quali l'intervento del banditore nell'aggiudicazione (*sub praecone* di *TPSulp.* 90 - 92) e il pagamento in contanti da parte dell'acquirente (*pecunia praesenti* di *TPSulp.* 90 - 92)¹⁷.

Poiché i documenti dei Sulpici fanno esclusivamente riferimento a cose date in pegno o in *fiducia*, è assai probabile che le clausole ora viste riproducessero il contenuto del patto tra debitore (o terzo datore delle cose) e creditore, aggiunto al negozio costitutivo della garanzia reale, nel caso in cui le *res obligatae* si fossero dovute vendere¹⁸.

Queste o analoghe clausole ricorrevano verisimilmente in tutte le vendite all'asta, anche al di fuori di quelle legate alla realizzazione di una garanzia. Esse racchiudevano tutte le condizioni cui doveva attenersi la compravendita realizzata mediante l'asta. Su ciò ha riflettuto a lungo la dottrina, soprattutto nella seconda metà del XIX secolo, chiedendosi se, ai fini della conclusione del contratto, esse si configurino come una vera

¹⁴ Cfr. BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio dei Sulpici*, cit., 111 s.

¹⁵ Questa seconda parte è formata di solito dalle parole *fiducia, qua de agitur, proscribi coepta est ex ante diem ...* (si è iniziato a dare pubblicità della cosa data in *fiducia* dal giorno ...): vedansi, ad es., *TPSulp.* 85, 90 e 91, per la cui ricostruzione si rinvia a CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, cit., 191 ss. Per le varie interpretazioni cfr., oltre a questo studioso, P. MACQUERON, *Les tablettes de Pompéi et la vente de sûretés réelles in Mélanges Aubéas*, Montpellier, 1974, 522 e 526; BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio dei Sulpici. Tabulae Pompeianae di Murecine*, Napoli, 1984, 111 s., 119 ss.; F. COSTABILE, *L'auctio della fiducia e del pignus nelle tabelle dell'agro Murecine*, Soveria Mannelli, 1992, 41 ss., 62 ss.

¹⁶ Cfr., ad es., *TPSulp.* 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91 e 92.

¹⁷ Per la ricostruzione dei testi si rinvia a CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, cit., 188 ss.

¹⁸ Cfr. BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie*, cit., 115 ss.

e propria offerta oppure come un semplice invito ad offrire. Ma nelle fonti – anche dopo la scoperta delle tavolette dei Sulpici – mancano elementi che possano permettere di propendere per l’una o l’altra soluzione¹⁹.

II. Secondo le modalità stabilite nel *libellus*, che abbiamo in precedenza descritto, aveva luogo la gara (*licitatio*) tra offerenti condotta dal banditore. Le offerte avvenivano attraverso gesti delle dita, che ne indicavano l’ammontare²⁰. A seconda della configurazione data alle condizioni generali dell’avviso d’asta, la dottrina ha considerato le varie offerte avanzate dai gareggianti o come un’accettazione dell’offerta avanzata dal banchiere e dal venditore oppure come un’offerta di concludere il contratto sulla base delle condizioni determinate dal banchiere e dal venditore.

III. Infine il banditore procedeva all’aggiudicazione (*adiudicatio*) a chi presentava la migliore offerta nel senso che abbiamo detto sopra. Anche la natura giuridica dell’aggiudicazione varia in rapporto all’interpretazione che si dà alle clausole dell’avviso d’asta ed alle offerte dei gareggianti. Ove infatti le prime si ritengano solo un invito ad offrire e le seconde la vera e propria offerta, l’aggiudicazione viene ad assumere un carattere costitutivo della conclusione del contratto di compravendita. Mentre nel caso in cui le clausole dell’avviso d’asta si considerino l’offerta e le offerte dei gareggianti l’accettazione, l’aggiudicazione svolge un ruolo meramente dichiarativo del contratto già concluso. Si esclude comunque in ogni caso che essa producesse effetti reali, determinando il trasferimento della proprietà in capo all’acquirente, in quanto a tal fine era necessario l’apposito atto traslativo (*traditio* o *mancipatio*).

3. Il ruolo di intermediazione del banchiere: i rapporti con il venditore (*dominus auctionis*)

Fra banchiere e venditore si instauravano, a mio avviso, due relazioni contrattuali: una *stipulatio*, destinata a disciplinare gli aspetti relativi al prezzo che il secondo riceveva dal primo per i beni oggetto dell’asta, ed una *locatio conductio* al fine di realizzare quest’ultima. Una tale veduta si allontana dalle posizioni prevalenti in dottrina, che invece optano per l’una o l’altra soluzione, con una preferenza per lo schema di più specifiche *stipulationes*²¹. Mi sembra infatti possibile anche una diversa lettura dei dati delle fonti, in base alla quale i due rapporti contrattuali, stipulazione e locazione conduzione d’opera, non sono alternativi quanto piuttosto si cumulano²².

La prima – e più importante – relazione riguardava il prezzo della cosa venduta all’asta, che formava oggetto di una *stipulatio* fra di loro. Una rilevante testimonianza di ciò è data da Scevola 5 *dig.* con annotazione di Claudio Trifonino in D. 46.3.88:

¹⁹ Sull’argomento cfr. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all’asta*, cit., 136 ss., secondo il quale non si può giungere ad una soluzione certa sul punto.

²⁰ Si veda G. MINAUD, *La comptabilité à Rome: essai d’histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique romain*, Lausanne, 2005, 441 ss.

²¹ Sul punto cfr. DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 546 ss., con ampie citazioni bibliografiche sullo stato della questione.

²² In proposito si veda già il mio studio PETRUCCI, *Profili giuridici*, cit., 49. Non mi sembra che costituisca un ostacolo a questa interpretazione il fatto che nelle *apochae Lucundianae* e nella *promissio* di *TPSulp.* 81 si faccia riferimento alla deduzione in favore del banchiere della *merces* dal ricavato della vendita all’asta. Tale circostanza infatti non significa necessariamente che la fonte dell’obbligazione di corrisponderla sia una *stipulatio* fra banchiere e *dominus auctionis* avente ad oggetto il compenso per lo svolgimento dell’*auctio*, il cui importo andrebbe compensato con quello del prezzo risultante dalla *promissio auctionatoris* (così DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 548 s.).

Filiae intestato patri heredis negotia mater gessit et res vendendas per argentarios dedit idque ipsum codice conscriptum: argentarii universum redactum venditionis solverunt et post solutionem novem fere annis, quidquid agendum erat, nomine pupillae mater egit eamque maritum nuptum collocavit et res ei tradidit. Quaesitum est, an puella cum argentariis aliquam actionem habet, quando non ipsa stipulata sit pretium rerum, quae in venditione datae sunt, sed mater. Respondit, si de eo quaeretur, an iure ea solutione argentarii liberati essent, responderi iure liberatos. CLAUDIUS: subest enim illa ex iurisdictione pendens quaestio, an pretia rerum, quae sciebant esse pupillae, bona fide solvisse videantur matri, quae ius administrationis non habebat: ideoque si hoc sciebant non liberantur, scilicet si mater solvendo non sit.

Il caso concreto, da cui i due giuristi prendono le mosse, è quello di una madre che, gestendo gli affari della propria figlia impubere, erede del padre morto intestato, aveva incaricato dei banchieri di vendere alcune cose ereditarie (*res vendendas per argentarios dedit*), come risultava annotato nel libro contabile di questi ultimi. Essi avevano realizzato la vendita all'asta e pagato alla madre l'intero ricavato (*argentarii universum redactum venditionis solverunt*). Dopo tale pagamento ella aveva continuato a concludere tutti i negozi in nome della figlia e, quando questa si era sposata, le aveva trasmesso il patrimonio, ma non le somme ottenute dalla vendita all'asta. Il quesito è se la figlia possa esperire una qualche azione nei confronti dei banchieri, dal momento che la madre, e non lei, si era fatta promettere con *stipulatio* il prezzo delle cose vendute (*an puella cum argentariis aliquam actionem habet, quando non ipsa stipulata sit pretium rerum, quae in venditione datae sunt, sed mater*). Scevola risponde che, con il pagamento effettuato alla madre, i banchieri sono di diritto liberati, mentre Claudio Trifonino opera una distinzione: accoglie l'opinione di Scevola, se gli *argentarii*, consapevoli dell'appartenenza dei prezzi delle cose alla figlia, avessero pagato in buona fede alla madre ignorando che non aveva il diritto di amministrare, mentre, qualora fossero stati a conoscenza che non sussisteva un tale diritto, li ritiene responsabili, ma in via sussidiaria, vale a dire solo nel caso di insolvenza della madre²³.

Gli aspetti più importanti, che discendono dal passo in esame, si possono così riassumere:

- a) venditrice e banchieri avevano concluso una *stipulatio* avente ad oggetto il prezzo delle cose vendute all'asta;
- b) la venditrice non era proprietaria dei beni dati da vendere, ma ne aveva semplicemente la detenzione;
- c) non erano richieste ai banchieri particolari indagini circa la legittimità del potere di far alienare una cosa in una vendita all'asta da parte di chi non ne fosse il proprietario, purché la loro condotta non fosse qualificabile come dolosa;
- d) il rapporto con la venditrice ed i relativi esiti contabili erano annotati in un *codex*, un registro specifico dei banchieri concernente le vendite all'asta²⁴, che era destinato a svolgere una funzione probatoria dei fatti, risultando determinante ai fini della loro liberazione.

²³ Su tale passo, oltre alla mia ricerca PETRUCCI, *Profili giuridici*, cit., 43 ss., si veda anche DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 552 s., della quale non condivido però l'interpretazione (in quanto la fonte non lo dice) circa "l'identità, per ciascuna convenzione, tra il *debitum* dell'acquirente discendente dalla compravendita e quello assunto dall'argentario verso la *domina auctionis* mediante specifica *verborum obligatio*".

²⁴ Altre testimonianze sull'esistenza di un libro contabile in cui erano registrate le operazioni connesse alle vendite all'asta sono contenute in Quintiliano, *Institutiones oratoriae* 11. 2. 24 e Seneca il Vecchio, *De controversiis I praefatio* 19.

Un'altra testimonianza circa la conclusione di una *stipulatio pretii* tra venditore e banchiere è costituita dalla tavoletta dell'archivio dei Sulpici *TPSulp.* 81 del 45 d.C., in cui un banchiere, identificato con Aulo Castricio (forse con *cognomen* Onesimo), dichiara di aver promesso al venditore, Caio Sulpicio Fausto, il pagamento della somma di denaro che egli o i suoi ausiliari si saranno fatti promettere con stipulazione dall'acquirente dei beni di Publio Servilio Narcisso venduti all'asta, in quanto costituiti in garanzia reale di un'obbligazione rimasta inadempita. Da tale somma il banchiere dedurrà la mercede a lui spettante, come vedremo fra poco, per il servizio reso:

*Ti(berio) Plantio Aeliano Tauro Statli[io] Corvino co(n)s(ulibus) XII k(alendas) Iulias. A(ulus) Castricius ---- scripsi me promississe C(aio) Sulp[ici]o [Fa]usto quanta pecunia ex auctione P(ublii) Servili Narcissi in stipulatum meum meorumve venit venerit deducta mercede[m] --- repraesentatum et ----*²⁵.

L'interesse di questo documento consiste nelle parole di conferma della stipulazione con cui il banchiere prometteva al venditore il prezzo delle cose vendute (*scripsi me promississe*), nell'esistenza di un'altra stipulazione, questa volta con l'acquirente, mediante la quale il banchiere si faceva promettere il prezzo di aggiudicazione, e nella determinabilità *per relationem* di quest'ultimo (*quanta pecunia ex auctione ... in stipulatum meum meorumve venit venerit*)²⁶. Infatti il banchiere non precisa l'ammontare del prezzo che si obbliga a corrispondere al venditore al momento della conclusione della stipulazione, ma lo fissa in rapporto a quello della migliore offerta, che l'aggiudicatario si impegna a pagargli con un'altra stipulazione. È evidente quindi che in tal caso il venditore puntava ad ottenere il miglior prezzo possibile dalla gara d'asta, senza vincolarsi ad una sua precedente determinazione pattuita in anticipo con il banchiere²⁷.

Se in *TPSulp.* 81 banchiere e *dominus auctionis*, come abbiamo visto, facevano riferimento a quel prezzo, indeterminato al momento della conclusione fra di loro della *stipulatio*, che l'aggiudicatario avrebbe, a sua volta, promesso di pagare al primo all'esito dell'asta, era tuttavia possibile, a mio parere, anche un altro meccanismo. *Argentarius* e venditore si sarebbero potuti anche accordare nella *stipulatio* per un prezzo già fissato, con un vantaggio reciproco: il secondo lo avrebbe in ogni caso ottenuto (garantendosi quindi un ricavato certo), mentre il primo era in condizione di lucrare l'eventuale differenza in più alla quale fosse eventualmente riuscito a vendere la merce.

Quest'ultima eventualità non è esclusa dai pochi dati in nostro possesso e non mi sembra si possa del tutto scartare sulla base della forte alea, che altrimenti il banchiere avrebbe sopportato dovendo corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello conseguito o – peggio ancora – dovendo corrispondere un prezzo anche quando l'asta

²⁵ Il testo di questa tavoletta è quello ricostruito da CAMODECA, *Tabulae*, cit., 186. Per un'approfondita analisi della tavoletta si rinvia a DONADIO, «*Promissio auctonatoris*», cit., 527 ss., con ampie citazioni della precedente letteratura.

²⁶ Quest'ultima circostanza ci fa dubitare della fondatezza dell'ingegnosa congettura di WOLFF, *Der neue pompejanische Urkundenfund*, cit., 126 s., secondo il quale saremmo qui di fronte ad un *receptum* tra banchiere e creditore del cliente (Publio Servilio Narcisso), in quanto nelle fonti non si trovano indizi che tale negozio potesse avere ad oggetto una somma di denaro indeterminata, anche se determinabile *per relationem*.

²⁷ Sul punto insiste DONADIO, «*Promissio auctonatoris*», cit., 529 ss.

non fosse andata a buon fine²⁸. È ovvio che tutto ciò non avveniva adottando la soluzione di vincolare la somma da pagare al *dominus auctionis* a quella ottenuta dall'acquirente nell'*auctio*. E non ho quindi nessuna difficoltà ad ammettere che la pratica si fosse prevalentemente orientata in tal senso.

Ma perché accantonare aprioristicamente la possibilità che il banchiere ricavasse profitti più elevati di quelli di una modesta mercede (pari normalmente all'1% o poco più, come diremo fra breve), sopportando in cambio il più elevato rischio di vendere all'asta a meno di quanto promesso o di non vendere affatto? Proprio per il suo ruolo professionale egli era certo a conoscenza dell'andamento del mercato e della domanda delle cose vendute agli incanti e, attraverso la sua rete di rapporti interpersonali e gli strumenti di pubblicità visti in precedenza (§ 2), era anche in grado di radunare gli avventori più interessati all'acquisto. A seconda delle circostanze concrete, egli avrebbe potuto benissimo seguire anche questa via. E allo stesso tempo, un *dominus auctionis*, che non volesse correre il rischio di un'asta deserta o con un prezzo di acquisto molto inferiore al valore della *res* venduta, perché avrebbe dovuto precludersi una predeterminazione anticipata con il banchiere dell'importo?

Inoltre, l'obbligazione del banchiere di corrispondere il prezzo al venditore, pur se collegata funzionalmente a quella assunta dal compratore nei suoi confronti²⁹, ne risulta indipendente, nel senso che il suo adempimento non necessita né della consegna della cosa al compratore né del previo adempimento da parte di quest'ultimo della sua obbligazione. Una prova di ciò si deduce da un noto testo di Paolo 71 *ad ed.* in D. 44.4.5.4:

Si servus veniit ab eo, cui hoc dominus permisit, et redhibitus sit domino: agenti venditori de pretio exceptio opponitur redhibitionis, licet iam is qui vendidit domino pretium solverit (<nam>³⁰ etiam mercis non traditae exceptione summovetur et qui pecuniam domino iam solvit) et ideo is qui vendidit agit adversus dominum.

Questo testo, secondo una posizione ormai consolidata in dottrina³¹, nella sua stesura originaria degli inizi del III secolo d.C., alludeva ad uno schiavo venduto da un banchiere in un'*auctio argentaria*, con la conseguenza che le espressioni “da colui al quale il proprietario lo ha permesso” (*ab eo cui hoc dominus permisit*), “chi ha venduto” (*is qui vendidit*), e forse anche “al venditore” (*venditori*) sono state sostituite alle precedenti in cui il riferimento era ad un *argentarius* o *coactor argentarius*³². Accettando tali sostituzioni, la fattispecie qui trattata sarebbe la seguente. Uno schiavo è venduto da un banchiere in un'asta, ma in seguito alla scoperta di un vizio è restituito dall'acquirente direttamente al venditore (*redhibitus sit domino*). Se il banchiere agisce in giudizio per il pagamento del

²⁸ Così DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 533 s. e nt. 24, che aggiunge come ulteriori argomenti consequenziali la scarsa plausibilità “che potesse rappresentare oggetto della *promissio auctionatoris* l'importo di partenza dell'asta, presumibilmente non troppo distante dal valore effettivo della *res*” e lo svantaggio per il venditore di accettare un prezzo predeterminato “precludendosi a priori il vantaggio che doveva generalmente motivare alla scelta di questa forma di contrattazione ... grazie al meccanismo delle offerte e contro offerte al rialzo”.

²⁹ Tanto che si parla di un suo effetto novatorio su quest'ultima: cfr. DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 552 ss.

³⁰ Inserimento suggerito dal Mommsen nella sua edizione del Digesto *ad h.l.*

³¹ Cfr. il mio *Riesame del ruolo dei banchieri*, cit., 289, con bibliografia.

³² La terza sostituzione non è ritenuta necessaria, ad es., da H. ANKUM, *Quelques problèmes concernant les ventes aux enchères en droit romain classique*, in *Studi Scherillo* 1, Milano, 1972, 385 nt. 29, in quanto con *venditor* il giurista intenderebbe riferirsi al banchiere che ha venduto la cosa in nome (e per conto) del *dominus auctionis*.

prezzo, l'acquirente può opporgli un'eccezione fondata sulla restituzione (*exceptio opponitur redhibitionis*), anche nel caso in cui il primo abbia già pagato il prezzo al venditore. Ed infatti - si dice nell'inciso - con questa eccezione, così come con quella *mercis non traditae*, si può respingere anche (*et*) il banchiere che ha già pagato il venditore. In tal caso nei confronti di quest'ultimo egli può comunque agire per la restituzione del prezzo.

Il passo è assai noto, essendo stato oggetto di ripetute indagini degli studiosi sotto vari profili, su uno dei quali, relativo ai rapporti tra banchiere ed acquirente, ritorneremo qui di seguito nel prossimo paragrafo. Il solo punto che in questo momento ci interessa è la possibilità che il banchiere abbia pagato al *dominus auctionis* il prezzo delle cose vendute all'asta prima ancora ed a prescindere dalla loro consegna all'acquirente e dal pagamento da parte dello stesso del prezzo di aggiudicazione.

E veniamo ora alla seconda relazione contrattuale fra banchiere e venditore. Nella *TPSulp.* 81 da poco menzionata e in diverse tavolette dell'archivio di Cecilio Giocondo (ad es., *CIL* IV, 3340, nn. 5, 24 e 25) si attesta la deduzione ad opera del banchiere di una mercede (*merces*) dalla somma pagata al venditore. Tale riferimento ritengo che alluda ad un contratto di locazione conduzione d'opera (*locatio conductio operis*), in cui il venditore incaricava il banchiere di realizzare una vendita all'asta di proprie cose in cambio appunto di un compenso in denaro (*merces*)³³. Quanto al suo ammontare, alcune fonti indicano come importo ordinario l'1% del prezzo di vendita, ma sussistono indizi che le parti ne potessero pattuire anche uno più elevato (fino ad un 7 - 8 %)³⁴.

4. Il ruolo di intermediazione del banchiere: i rapporti con l'acquirente

Colui al quale era aggiudicata la cosa venduta all'asta si obbligava verso il banchiere con una *stipulatio* per il pagamento del prezzo. Di essa troviamo riferimenti espliciti o impliciti in varie fonti. Tra i primi vanno menzionati, oltre a *TPSulp.* 81 esaminata nel precedente paragrafo I, la *Pro Caecina* 6.16 di Cicerone ed alcune tavolette dell'archivio di Cecilio Giocondo. Nell'orazione ciceroniana si afferma:

Aebutio negotium datur. Adest ad tabulam, licetur Aebutius; deterrentur emptores multi, partim gratia Caesenniae, partim etiam pretio. Fundus addicitur Aebutio; pecuniam argentario promittit Aebutius; quo testimonio nunc vir optimus utitur sibi emptum esse.

Nella controversia circa l'impossessamento violento di un fondo appartenente all'eredità di Cesennia tra Cecina, suo secondo marito, difeso da Cicerone, ed Ebuizio, precedente "uomo di fiducia" della stessa, il grande oratore ricorda tra gli antefatti l'incarico dato dalla donna a quest'ultimo di acquistare tale fondo nell'*actio argentaria* dei beni ereditari del figlio Fulcinio morto prematuramente. A seguito dello svolgimento dell'asta, Ebuizio, come proponente della migliore offerta, ottiene l'aggiudicazione e promette con stipulazione (è questo il significato tecnico di *promittit*) il pagamento del prezzo al

³³ Cfr. TALAMANCA, *Contributi*, cit., 146 e nt. 4; BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie*, cit., 133 ss.; PETRUCCI, *Profili giuridici*, cit., 49; per ulteriori indicazioni bibliografiche sul punto si rinvia a DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 546 ss.

³⁴ Sull'argomento si rinvia, di recente, a GARCÍA MORCILLO, *Las ventas por subasta en el mundo romano*, cit., 118 s. Altra letteratura nel mio *Riesame del ruolo*, cit., 291 nt. 41. Le fonti che si è soliti richiamare per provare l'importo dell'1% sono l'orazione di Cicerone, *Pro Rabirio Postumo* 11. 30 e la linea 1 della *lex metalli Vipascensis* sopra ricordata.

banchiere, che lo registra come compratore nel proprio libro relativo alle aste, come riportato nel successivo §17. Di tale prova intendeva avvalersi Ebuzio per dimostrare i propri diritti sul fondo.

Tra i documenti dell'archivio di Cecilio Giocondo ricorre spesso l'espressione *pecunia in stipulatum L. Caecili Lucundi* o *L. Caecili Felicis*, il banchiere che aveva preceduto Giocondo nella titolarità della banca³⁵. Secondo la comune interpretazione³⁶, essa allude alla stipulazione del prezzo tra acquirente e banchiere, e non a quella tra quest'ultimo e venditore.

Tra i riferimenti impliciti i più importanti sono quelli che discendono dalle c.d. *exceptiones argentariae*, cioè da quelle eccezioni, predisposte nell'editto del pretore, che gli acquirenti in una vendita all'asta organizzata da un banchiere potevano opporre alla sua richiesta giudiziale di pagare il prezzo, fatta valere mediante *actio ex stipulatu*³⁷. Due in particolare i testi che le concernono, sui quali vogliamo qui soffermarci.

Il primo è quello di Paolo in D. 44.4.5.4, riportato al precedente § 3, che tratta dell'eccezione di restituzione (*exceptio rehibitionis*) e dell'eccezione della merce non consegnata (*exceptio mercis non traditae*). Nonostante parte della dottrina attribuisca ad una glossa più tarda l'accostamento nel passo tra le due eccezioni, non si dubita della "classicità" delle notizie relative all'identità di regime e di funzionamento tra di esse nei confronti dell'*argentarius* che agisce per il prezzo³⁸. La prima era opponibile al banchiere quando il compratore aveva restituito la cosa al venditore per la presenza di un vizio occulto, mentre la seconda nel caso in cui al compratore non fosse stata ancora consegnata la cosa che si era aggiudicato.

A dimostrazione dell'esistenza di una stipulazione relativa al prezzo tra banchiere ed acquirente si osserva che la predisposizione da parte del pretore di tali eccezioni sottintende il carattere di stretto diritto dell'azione tra le parti, quale era appunto l'*actio ex stipulatu*. Se i rapporti contrattuali fra di esse, infatti, fossero retti dalla buona fede e da una conseguente azione di buona fede (*iudicium bonae fidei*), non si giustificerebbe la nascita di simili eccezioni, in quanto la buona fede non avrebbe consentito al banchiere di chiedere il pagamento del prezzo, se l'acquirente non era più o non era ancora in possesso della cosa comprata all'asta.

Il secondo testo è un passo delle Istituzioni di Gaio, 4.126a, dove si affronta il problema dei rapporti tra consegna della cosa venduta agli incanti e pagamento del prezzo. In esso si dice:

Item si argentarius pretium rei quae in auctionem venerit persequatur, obicitur ei exceptio, ut ita demum emptor damnetur, si ei res quam emerit, tradita est; et est iusta exceptio; sed si in auctione praedictum est, ne ante emptori <res> traderetur, quam si pretium solverit, replicatione tali argentarius adiuvatur: AUT SI PRAEDICTUM EST, NE ALITER EMPTORI RES TRADERETUR QUAM SI PRETIUM EMPTOR SOLVERIT.

Quando il banchiere agisce per conseguire il prezzo di una cosa venduta all'asta, gli si può opporre l'*exceptio mercis non traditae*, già vista in D. 44.4.5.4, in base alla quale la

³⁵ Cfr., ad es., *C.I.L.* IV, 3340 nn. 1 e 25 (= *FIRA* 3, 405 s. e 408 s.).

³⁶ Riferimenti in GARCÍA MORCILLO, *Las ventas por subasta en el mundo romano*, cit., 122 ss. e PETRUCCI, *Riesame del ruolo*, cit., 292 nt. 154.

³⁷ Su queste eccezioni rimando al mio articolo *In margine a Gai 4,126a. Osservazioni sulla exceptio mercis non traditae e la praedictio ne aliter emptori res traderetur quam si pretium solverit in un'actio argentaria* in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca* 6, Napoli, 2001, 316 ss., con fonti e dottrina.

³⁸ Cfr. gli Autori menzionati in E. LEVY - E. RABEL, *Index interpolationum* 3, Weimar, 1935, 341, cui si aggiungano le indicazioni bibliografiche contenute nel mio *Riesame del ruolo*, cit., 293 ntt. 45 - 46.

condanna dell'acquirente che non ha pagato il prezzo è subordinata alla consegna della cosa stessa. Ma ove abbia in precedenza dichiarato - e tale dichiarazione sia riportata nell'avviso d'asta (la *proscriptio*) - che la merce non sarebbe stata consegnata all'acquirente, se prima questi non avesse pagato il prezzo, da tale dichiarazione nasceva una replica (*replicatio*) in favore del banchiere stesso, con cui egli poteva togliere efficacia alla suddetta eccezione.

Dal contenuto di questo passo si trae quindi una conferma che il rapporto giuridico tra banchiere ed acquirente è regolato da una *stipulatio* avente ad oggetto il prezzo della cosa venduta all'asta, in quanto l'eccezione non sarebbe stata necessaria nel caso di azione nascente dalla compravendita consensuale (*actio venditi*), che, come abbiamo detto, in quanto giudizio di buona fede (*iudicium bonae fidei*), aveva implicito in sé eccezioni fondate sul dolo delle parti.

Restano infine da svolgere alcune ulteriori considerazioni in rapporto alla *stipulatio pretii* tra banchiere ed acquirente.

La prima è che essa viene ad assumere la funzione di una condizione sospensiva della compravendita conclusa a seguito dell'asta³⁹. Se quest'ultimo contratto, con l'aggiudicazione, era perfetto, restava aperta invece la questione di come indurre l'acquirente a pagare il prezzo al banchiere e non direttamente al venditore. Esisteva infatti un evidente interesse dell'operatore finanziario ad assumere tale credito, dilazionandone nel tempo il pagamento, in modo da poter lucrare dagli acquirenti eventuali interessi. Pur in assenza di dati espliciti, la costruzione giuridica meglio rispondente a questa esigenza era quella di configurare la conclusione della stipulazione tra acquirente e banchiere come condizione cui subordinare l'efficacia del contratto di compravendita tra il primo ed il venditore.

Un'altra considerazione riguarda il rapporto tra l'obbligazione dell'aggiudicatario di pagare il prezzo *ex stipulatione* e l'obbligazione, dall'identico contenuto, che nasce a suo carico *ex emptione*. Si ritiene comunemente che la prima estingua la seconda in base ad una novazione, allo stesso tempo soggettiva ed oggettiva, perché, da un lato, il creditore diviene il banchiere e non più il venditore e, dall'altro, muta la causa dell'obbligazione, dalla compravendita consensuale alla stipulazione⁴⁰. Simili effetti novatori si deducono da un passo di Ulpiano 15 *ad ed.* in D. 5.3.18 *pr.*:

Item videndum, si possessor hereditatis venditione per argentarium facta pecuniam apud eum perdiderit, an petitione hereditatis teneatur, quia nihil habet nec consequi potest. Sed Labeo putat eum teneri, quia suo periculo male argentario credidit: sed Octavenus ait nihil eum praeter actiones praestaturum, ob has igitur actiones petitione hereditatis teneri. Mihi autem in eo qui mala fide possedit, Labeonis sententia placet: in altero vero, qui bona fide possessor est, Octaveni sententia sequenda esse videtur.

La fattispecie considerata dal giurista tratta di un problema di responsabilità del possessore di un'eredità. Questi, dopo averla fatta vendere all'asta da un banchiere, perde il prezzo ricavato lasciato in deposito presso di lui, che non è più in grado di restituirglielo (... *si possessor hereditatis venditione per argentarium facta pecuniam apud eum perdiderit...*). Chiamato in giudizio dall'erede con la petizione dell'eredità, il possessore è ritenuto responsabile da Labeone per aver a proprio rischio lasciato al banchiere il

³⁹ Sull'argomento si rinvia a TALAMANCA, *Contributi*, cit., 139.

⁴⁰ Cfr. sul punto PETRUCCI, *Profili giuridici* cit., 56 s. Si aggiunga anche DONADIO, «*Promissio auctionatoris*», cit., 552 ss., sia pure in un'ottica di necessaria corrispondenza tra prezzo ottenuto nell'*auctio* e somma da pagare al *dominus auctionis*.

prezzo dell'eredità venduta (*quia suo periculo male argentario credidit*), mentre secondo Ottaviano (fine I secolo - inizi II secolo d.C.), è responsabile solo per la trasmissione all'erede delle azioni da esercitare contro il banchiere. Ulpiano infine opta per l'una o l'altra soluzione, a seconda che il possessore dell'eredità fosse stato in mala o in buona fede.

L'effetto novatorio della *stipulatio pretii* tra banchiere ed acquirente si fa discendere dalla circostanza che il potere di surrogazione dell'erede, realizzato mediante la cessione delle azioni da parte del venditore (= il possessore dell'eredità), riguarda solo quelle contro il banchiere, mentre non si possono far valere pretese dirette contro l'acquirente, in quanto il rapporto obbligatorio con lui avente ad oggetto il prezzo risulta sostituito da quello con il banchiere.

Resta da chiedersi perché l'erede, per recuperare il patrimonio ereditario, non agisca contro il compratore con la petizione di eredità (*hereditatis petitio*), che, essendo un'*actio in rem*, era esperibile nei confronti di qualsiasi possessore. La risposta forse più probabile è che il compratore in buona fede avesse già usucapito l'eredità acquistata, essendo decorso un anno dall'entrata in possesso della stessa⁴¹, non lasciando all'erede altra possibilità se non di rivalersi sul precedente possessore, ossia il *dominus auctiois*. Un'ultima considerazione attiene il caso in cui nell'avviso d'asta fosse contenuta la clausola di pagamento del prezzo di aggiudicazione in contanti e senza dilazione (*praesenti pecunia*), come abbiamo visto, ad es., nelle *TPSulp.* 90 – 92 (§ 2). Il significato di tale clausola non poteva essere quello di imporre una corresponsione immediata del prezzo, che avrebbe reso superflua la conclusione della *stipulatio* e le funzioni da essa assolute; sembra perciò preferibile intenderla nel senso che l'acquirente avrebbe comunque concluso tale contratto, provvedendo però a pagare il banchiere in un termine molto breve, qualche giorno al massimo, dopo l'espletamento dell'asta. A sostegno di questa congettura potrebbe addursi quanto emerge in alcune tavolette dell'archivio di Cecilio Giocondo, nelle quali la registrazione del pagamento del prezzo al venditore nei giorni immediatamente successivi all'*auctio* fa supporre la concessione di una corta dilazione all'acquirente per pagarlo⁴².

5. Le parti del contratto di compravendita concluso mediante l'*auctio*

Proprio il rapporto appena descritto che si instaurava tra banchiere ed acquirente ha indotto una parte, anche autorevole⁴³, della dottrina ad affermare che il primo fosse il venditore nel contratto di compravendita concluso a seguito di un'*auctio*. Ma l'opinione ancor oggi dominante contesta, a ragione, tale ipotesi, sostenendo invece che si dovessero considerare come parti contrattuali, nonostante l'intervento del banchiere, l'acquirente ed il *dominus auctiois*⁴⁴. Le prove più decisive in favore dell'identificazione di quest'ultimo con il venditore nelle vendite all'incanto *per argentarium factae* sono le seguenti:

⁴¹ Gai *Inst.* 2. 54.

⁴² Cfr. sul punto il mio *Riesame del ruolo*, cit., 296 s., con bibliografia.

⁴³ T. MOMMSEN, *Die pompeianischen Quittungstafeln des L. Caecilius Jucundus in Gesammelte Schriften* 3, Berlin, 1907, 228.; nello stesso senso, più di recente, F. STURM, *Stipulatio argentaria* in *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg, 1993, 460 ss.; GARCÍA MORCILLO, *Las ventas por subasta*, cit., 121.

⁴⁴ Cfr. sulla questione ANKUM, *Quelques problèmes concernant les ventes aux enchères*, cit., 380 e 385. Per ulteriori citazioni bibliografiche si rinvia a PETRUCCI, *In margine a Gai 4,126a*, cit., 314 ss. e, più di recente, DONADIO, «*Promissio auctoratoris*», cit., 534 ss.

- la promessa di certe qualità delle cose vendute in un'*auctio* (e l'assenza in esse di vizi) era compiuta dal banditore su ordine del *dominus auctiois*, come emerge dal riferimento della *Pro Quinctio* 4.19 di Cicerone (riportato alla nt. 11). Poiché nella compravendita tale promessa era compiuta dal venditore, il brano dell'orazione permette di farlo coincidere con il *dominus auctiois*;

- il passo di D. 44.4.5.4 (riportato nel § 3), relativo alle eccezioni di restituzione (*redhibitionis*) e di merce non consegnata (*mercis non traditae*), indica che la restituzione dello schiavo per la presenza di vizi occulti (*redhibitio*) viene effettuata dall'acquirente non al banchiere, ma direttamente al *dominus auctiois*, rivelando che quest'ultimo era parte del contratto di compravendita;

- nelle vendite agli incanti, aventi ad oggetto un'eredità (come in D. 5.3.18 pr. analizzato nel § 4), è impensabile che fosse il banchiere, anziché il *dominus auctiois*, a concludere con il compratore le relative stipulazioni (*stipulationes emptae et venditae hereditatis*), con le quali l'erede venditore si faceva promettere dall'acquirente dell'eredità di rimborsarlo dei pagamenti effettuati e di difenderlo in giudizio e quest'ultimo dall'erede venditore di trasmettergli tutti i beni che gli fossero pervenuti e le azioni ereditarie⁴⁵. E le stesse osservazioni valgono anche per le stipulazioni di garanzia per l'evizione (*stipulatio duplae e habere licere*), che difficilmente si può immaginare fossero prestate dal banchiere in luogo del *dominus auctiois*;

- esiste infine un brano dei *Tituli ex corpore Ulpiani* 22.26, in cui si dice:

Pro herede gerit qui rebus hereditariis tamquam dominus utitur, velut qui auctionem rerum hereditariarum facit aut servis hereditaris cibaria dat.

Il testo precisa che accetta (tacitamente) un'eredità comportandosi come erede (*pro herede gestio*) chi usa i beni ereditari come se ne fosse il proprietario, indicando quali esempi la vendita agli incanti di cose ereditarie o il nutrimento dato agli schiavi che fanno parte dell'eredità. Ai fini che qui interessano si osserva che l'*auctio* dei beni ereditari doveva aver luogo mediante un banchiere, malgrado il passo non lo menzioni esplicitamente, ed il fatto che gli effetti della stessa siano imputati direttamente all'erede quale *dominus auctiois* è indice che fosse questo e non il banchiere ad assumere il ruolo di venditore.

Va infine segnalata l'opinione intermedia di chi, pur vedendo come venditore il *dominus auctiois* e non il banchiere, ritiene che quest'ultimo operasse in qualità di rappresentante diretto ed immediato del primo, cui andavano subito riferiti gli effetti dell'attività da lui svolta nella vendita all'asta⁴⁶.

6. Alcune osservazioni finali

La documentazione fornitaci dalle tavolette di Cecilio Giocondo e dell'archivio dei Sulpici e i dati, sia pure parziali e frammentari, contenuti nelle fonti giuridiche ed extragiuridiche sottolineano l'indubbia funzione dei banchieri nel favorire, attraverso il proprio ruolo di intermediatori finanziari nelle *auctiones* private, la circolazione dei beni, non soltanto quelli consistenti in merci o cose mobili, ma anche in cose immobili o patrimoni ereditari.

In che misura ciò avvenisse nel periodo storico qui esaminato è difficile da dire in

⁴⁵ Su tali *stipulationes* v. Gai. 2. 252, su cui cfr. Y. GONZALEZ ROLDAN, *Propuesta sobre la venta de herencia en el derecho romano clásico*, México, 1997, 12 ss.

⁴⁶ Cfr. ANKUM, *Quelques problèmes*, cit., 381 ss.

assoluto. Se le nostre informazioni per le aree della Campania dove sono avvenuti i ritrovamenti tabellari, possono permetterci di avanzare ipotesi abbastanza plausibili circa la loro rilevanza, lo stesso non si può affermare per le altre regioni e province del mondo romano. Certo è però che la formazione di un regime giuridico differenziato rispetto all'ordinaria *emptio venditio* non è un elemento da sottovalutare in un quadro generale.

Sotto il profilo più propriamente etico – professionale, le notizie che abbiamo considerato presentano i banchieri in una posizione di “neutralità”. La critica, che Cicerone muove all'*argentarius* Sestio Clodio Formione nella *Pro Caecina* (6.17) per aver fornito all'avversario (Ebuzio) del suo cliente (Aulo Cecina) copia delle scritture contabili ed aver deposto in suo favore (9.27) a riprova dell'acquisto del fondo conteso, serve a mettere sotto cattiva luce non tanto il banchiere per un comportamento scorretto quanto la controparte, che ne aveva usato le *tabulae* e la deposizione.

Ed anzi, proprio questa vicenda, unitamente alla fattispecie analizzata da Scevola in D. 46.3.88 (esposta nel § 3), costituiscono prove inoppugnabili del valore che era riconosciuto sul piano giuridico – e prima ancora sociale – ai verbali redatti dagli argentari in occasione delle vendite all'asta⁴⁷.

Va inoltre notato che, quando i giuristi trattano dell'intervento di un banchiere nell'ambito dei casi da risolvere, si limitano a coglierne il ruolo professionale, evitando quelle espressioni di biasimo sul modo in cui lo esercitano, che invece non risparmiano ad altre categorie di *negotiatores*, come *exercitores*, *caupones*, *stabularii* e *venaliciarii*⁴⁸. Nessuna critica suscita anche la circostanza che i banchieri non procedano ad accertamenti circa le condizioni economiche e/o le situazioni personali di chi ricorre a loro per vendere all'asta, come si può riscontrare sia nelle ipotesi dei beni della figlia impubere in D. 46.3.88 (§ 3) o dell'eredità in D. 5.3.18 pr. (§ 4) che in quelle dei beni dati in garanzia (§ 2).

Infine, questa attività di intermediazione non doveva essere esente da rischi di insolvenza degli acquirenti e degli stessi argentari, anche quando si neghi che gli stessi potessero promettere in anticipo al venditore un prezzo prestabilito prima ancora dell'*auctio* (§ 3). Non mancano infatti precisi riferimenti nelle fonti giuridiche a situazioni di crisi da cui emerge la fragilità finanziaria dei banchieri, di fronte alla quale l'ordinamento reagisce creando gradualmente uno specifico regime protettivo per alcune categorie di clienti⁴⁹.

⁴⁷ A dimostrazione del valore probatorio che si attribuiva alla contabilità tenuta dai banchieri basta menzionare l'editto pretorio *de edendis argentariis rationibus*, il cui commento giurisprudenziale occupa la maggior parte del titolo D. 2.13 del Digesto: cfr. al riguardo le mie osservazioni in PETRUCCI, *Profili giuridici*, cit., 140 ss.

⁴⁸ Sui primi tre v. D. 4.9.1 pr. (Ulp. 14 *ad ed.*), sugli ultimi D. 21.1.44.1 (Paul. 2 *ad ed. aed. cur.*) e D. 21.1.1.2 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*).

⁴⁹ Cfr. soprattutto D. 16.3.7.2-3 e D. 42.5.24.2, entrambi tratti dal commentario all'editto di Ulpiano. Su di essi mi sia consentito rimandare ancora alla mia ricerca PETRUCCI, *Profili giuridici*, cit., 164 ss.